

(N. 26-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e Alimentazione)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 17 luglio 1948 (V. Stampato N. 38-Urgenza)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
IL 20 LUGLIO 1948

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 1948

Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene oggi davanti al Senato è quello approvato — nella forma e nel testo — dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1948. Riveste carattere d'urgenza specialmente per le finalità di ordine politico-sociale che hanno indotto il Governo ad intervenire in una vertenza che da lunghi mesi era oggetto di snervanti discussioni fra le categorie interessate e che esigeva una pronta e precisa definizione.

Prendendo atto del mancato accordo fra le parti, il Ministero dell'agricoltura e foreste, col disegno di legge che presentava alla Camera nella seduta del 3 luglio 1948, proponeva di estendere all'annata agraria 1947-48 le norme contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche e integrazioni e di applicare il principio e le norme sulla rivedibilità dei canoni, sempre per l'annata 1947-48, ai contratti di affitto dei pascoli di durata inferiore ad un anno, a

quelli di margheria per lo sverno del bestiame e a quelli di vendita delle erbe per il pascolo, già esclusi dalla possibilità dell'adeguamento. Non si tratta, però, di una proroga pura e semplice. Il disegno di legge presentato dal Ministro e il testo approvato dalla Camera dei deputati hanno introdotto varie modifiche ed aggiunte, pur contenendole e condizionandole al carattere di provvisorietà e di eccezionalità del provvedimento, senza recare pregiudizio alle leggi e ai patti futuri e senza incidere, comunque, sulla struttura del rapporto che dovrà essere regolato con apposite disposizioni e norme nei prossimi mesi.

Qualche cosa del genere fu fatto recentemente dalla Camera e dal Senato in occasione della legge sulla proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

Venendo al merito e toccando i punti più salienti, è a notare come la legge, ad esempio, all'articolo 3, statuisce che « i canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore, a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso »: riconosce all'affittuario il « diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro, al prezzo di conferimento, decurtato del prezzo di coltivazione »: estende la disposizione « alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte » ecc. Inoltre la legge rende obbligatoria (articolo 2) la istituzione — già prevista come facoltativa dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277 — di una Commissione tecnica, destinata a fornire alle Commissioni arbitrali gli elementi oggettivi di riferimento in merito alla valutazione della congruità dei canoni e si adegua ad esigenze di ordine costituzionale (articolo 102 della Costituzione) sostituendo alle Commissioni arbitrali di cui all'articolo 9 del citato decreto 1° aprile 1947, sezioni specializzate del tribunale (articoli 5 e 6).

La parte poi del disegno di legge riguardante « la vendita delle erbe per il pascolo » trae origine da preoccupazioni diffuse in molte zone d'Italia per le mutate condizioni che affliggono l'industria armentizia e minacciano la

conservazione e l'incremento del nostro patrimonio zootecnico, dati i fortissimi estagii raggiunti — in molte località — per l'uso dei pascoli e per l'acquisto delle erbe. La legge approvata dalla Camera sottopone i contratti di affitto dei pascoli di durata inferiore ad un anno, quelli di margheria per lo sverno del bestiame e quelli di vendita delle erbe per il pascolo alla disciplina della revisione e perequazione contenuta nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277 e nei successivi provvedimenti.

Questi i punti e le disposizioni principali. La Commissione ha studiato attentamente e vivamente discusso la legge, prospettando modifiche, aggiunte, emendamenti in senso diverso ed opposto. C'è chi ha trovato i provvedimenti eccessivi, chi insufficienti: tutti hanno deplorato la fretta e l'urgenza colle quali si è ormai costretti a varare una legge che molti ritengono imperfetta e — taluni — addirittura ingiusta.

C'è in tutti, più o meno, il desiderio e la ferma convinzione di contribuire, approvando la legge, ad un'opera feconda di tranquillità e di pace: tutti sono persuasi che un ulteriore ritardo (siamo alla sospensione dei lavori delle due Camere), frustrando le finalità della legge, finirebbe col recare un danno maggiore del profitto che le opposte categorie spererebbero di ricavare, da eventuali modifiche o emendamenti.

Di fronte a tali considerazioni, prospettate anche dal Governo, la Commissione ha deciso, con voto di maggioranza, di proporre l'approvazione della legge nel testo che ci perviene dalla Camera, astenendosi da emendamenti che pur molti riterrebbero necessari ed opportuni.

Volge ormai alla fine l'anno agrario cui la legge fa riferimento con le sue norme d'ordine provvisorio, maturano nei prossimi giorni i termini per il pagamento dei canoni, incombono pericoli di escomio e di sfratti, sono in corso operazioni di raccolta e di ammasso che non devono essere, comunque, ritardate o inceppate: approvando questa legge ognuno rinnova, più che mai, le proprie riserve per l'avvenire e lascia impregiudicati i principi ai quali desidera venga ispirata la futura, definitiva legislazione in materia.

BRASCHI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DEI CONTRATTI DI AFFITTO
DI FONDI RUSTICI

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche e integrazioni valgono anche per l'annata agraria 1947-48, salve le modifiche della presente legge.

Art. 2.

Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e della valutazione dell'equità dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, verrà costituita una Commissione tecnica provinciale composta:

- dell'ispettore agrario provinciale;
- di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori;
- di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti;
- di un rappresentante degli affittuari conduttori;
- di un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti;
- di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

La Commissione è presieduta dal prefetto. Questi può delegare la direzione tecnica dei lavori all'ispettore agrario o a un suo rappresentante.

Per le provincie e per le singole zone in cui la provincia dovesse venire ripartita, ai fini dell'omogeneità, delle condizioni ambientali, degli ordinamenti aziendali e della produttività dei terreni, la Commissione determinerà l'ammontare del canone da considerarsi equo sulla base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della pro-

duzione, con particolare riguardo ai costi colturali ed all'imponibile di mano d'opera, come da accordi sindacali provinciali e a norma del decreto 16 settembre 1947, n. 929, contro la disoccupazione agricola.

La Commissione sarà costituita entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dovrà pronunciarsi entro 45 giorni dalla sua costituzione.

Art. 3.

I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammassi o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore e ciò a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso.

L'affittuario, obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato del premio di coltivazione.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni.

La riduzione si applica anche ai contratti a canone in denaro prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto è disposto dall'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157.

Restano abrogati: il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975 e il primo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888.

Art. 4.

Alle Commissioni arbitrali previste presso ciascun Tribunale dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, sono sostituite Sezioni specializzate.

È in facoltà del presidente del Tribunale di istituire più Sezioni specializzate presso il Tribunale stesso qualora il numero delle controversie lo esiga.

Art. 5.

Le Sezioni specializzate, di cui al precedente articolo, sono composte, oltre che del presidente, di due giudici togati e di otto esperti nominati dal Presidente del Tribunale su designazione: per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari conduttori; per due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti; per due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti.

Le Sezione giudica con l'intervento, oltre che dei giudici togati, a norma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con quello di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori ad affittuari conduttori e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori, se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore: giudica invece con l'intervento di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori a coltivatori diretti e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto.

Il Presidente del collegio giudicante può disporre che siano sentiti gli esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti nelle controversie tra locatori ed affittuari conduttori, ovvero quelli designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori nelle vertenze tra locatori e affittuari coltivatori diretti.

Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.

Art. 6.

Le Commissioni arbitrali previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, continueranno a conoscere le contro-

versie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le stesse controversie proseguono davanti le Sezioni specializzate, se intervenga sentenza di rinvio a seguito del giudizio della Suprema Corte di Cassazione.

CAPO II.

DEI CONTRATTI STAGIONALI PER IL PASCOLO

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle della presente legge si applicano, per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo.

Art. 8.

Un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascolo e un esperto designato dall'organizzazione degli esercenti l'industria armentizia sono chiamati a far parte delle Commissioni tecniche provinciali, di cui all'articolo 2 della presente legge.

Alle Sezioni specializzate, previste nell'articolo 4 della presente legge, sono aggregati anche un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascoli e un esperto designato da quella degli esercenti l'industria armentizia, nominati dal presidente del Tribunale. La Sezione giudica con il loro intervento, oltre che con quello dei giudici togati, nelle controversie riguardanti la materia del presente capo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

È considerata annata agraria 1947-48 anche quella che abbia avuto inizio tra il primo gennaio ed il primo marzo dell'anno 1948

quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Art. 10.

Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria.

Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno o di margheria per l'alpeggio o per lo sverno del bestiame o di vendita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto.

Il termine decorre invece dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso che a tale data il contratto sia già scaduto.

Art. 11.

In pendenza di giudizio le parti potranno chiedere al presidente della Sezione specializzata la determinazione della somma da corrispondersi dal conduttore, quale canone provvisorio.

Il presidente, udite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

I provvedimenti cautelari sono devoluti alla competenza delle Sezioni specializzate.

Art. 12.

Contro le decisioni delle Sezioni specializzate previste nella presente legge è ammesso il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 del Codice di procedura civile e successive modificazioni.

Art. 13.

Gli atti e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Per le controversie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale

10 agosto 1945, n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge.

Art. 14.

Trascorsi i 15 giorni di cui all'articolo 2, quarto comma, della presente legge, senza che tutte le organizzazioni interessate abbiano designato i loro rispettivi rappresentanti nella Commissione tecnica provinciale, il prefetto integra la Commissione con nomine di ufficio.

Art. 15.

I cittadini chiamati a far parte delle Sezioni specializzate, di cui agli articoli 5 e 8 della presente legge, non possono rifiutare l'incarico. Ad essi è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 250 se sono impiegati dello Stato e di lire 600 negli altri casi. Per le missioni è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado VI.

Art. 16.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 17.

È nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore determinata dalla Sezione specializzata o dovuta a termine dell'articolo 3, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di locazione.

Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai fittavoli, che siano contenute in patti individuali o collettivi, liberamente stipulati.

L'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, è abrogato.

Art. 18.

Per le annate agrarie precedenti restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 4, primo e secondo comma, del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 44, e

nell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 975.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.